

**Legge sui sussidi all'istruzione (RS 416.0):
revisione totale nel quadro del controprogetto indiretto all'iniziativa popolare sulle borse di studio**

Osservazione: le modifiche materiali sono evidenziate **in giallo**, le modifiche formali **in blu**.

Legge vigente	Progetto di revisione totale
<p>Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione)</p> <p>del 6 ottobre 2006¹ (Stato 1° gennaio 2008)</p>	<p>Legge federale sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (Legge sui sussidi all'istruzione)</p> <p>del xx.xx 20xx</p>
<p><i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i> visto l'articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale²; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 settembre 2005³, <i>decreta:</i></p>	<p><i>L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,</i> visto l'articolo 66 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del xx.xx.20xx, <i>decreta:</i></p>
<p>Sezione 1: Disposizioni generali</p>	<p>Sezione 1: Disposizioni generali</p>
<p>Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione</p>	<p>Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione</p>
<p>La presente legge disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. la concessione di sussidi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altri istituti di formazione superiore (formazione terziaria); b. le condizioni per la concessione di sussidi federali; c. la promozione dell'armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio nella formazione terziaria. 	<p>La presente legge disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i principi che reggono la concessione di sussidi della Confederazione alle spese dei Cantoni per le borse e i prestiti di studio agli studenti delle scuole universitarie e di altre istituzioni della formazione superiore (formazione terziaria), così come la ripartizione di questi sussidi federali; b. le condizioni per la concessione di sussidi federali; c. la definizione del domicilio giuridico ai fini delle borse di studio per i richiedenti nella formazione terziaria; d. la promozione dell'armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio nella formazione terziaria.
<p>Art. 2 Definizioni</p>	<p>Art. 2 Definizioni</p>
<p>Nella presente legge si intende per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <i>borse di studio:</i> le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il perfezionamento che non devono essere restituite; 	<p>Nella presente legge si intende per:</p>

¹ Cifra I n. 1 della LF che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) (RU 2007 5779)

² RS 101

³ FF 2005 5349

Legge vigente	Progetto di revisione totale
<p>b. <i>prestiti di studio</i>: le prestazioni uniche o periodiche in denaro versate per la formazione o il perfezionamento che devono essere restituite.</p>	
Sezione 2: Sussidi federali	Sezione 2: Sussidi federali
Art. 3 Principi	Art. 3 Principi
<p>¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione accorda ai Cantoni sussidi alle spese annue per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria.</p> <p>² La Confederazione accorda sussidi ai Cantoni a condizione che essi rispettino le disposizioni degli articoli 5–11.</p> <p>³ I sussidi sono versati in forma forfettaria.</p>	<p>¹ Nei limiti dei crediti stanziati, la Confederazione concede ai Cantoni sussidi all'istruzione per le spese annue nella formazione terziaria.</p> <p>² La Confederazione concede sussidi ai Cantoni sempre che essi rispettino le disposizioni sulla concessione di sussidi all'istruzione di cui agli articoli 5–12.</p> <p>³ I sussidi federali sono versati in forma forfettaria.</p>
Art. 4 Calcolo dei sussidi federali	Art. 4 Ripartizione dei sussidi federali
<p>Il credito della Confederazione per le borse e i prestiti di studio è ripartito fra i singoli Cantoni in base alla loro popolazione.</p>	<p>Il credito della Confederazione per i sussidi all'istruzione è ripartito fra i singoli Cantoni in base alle loro spese computabili per i sussidi all'istruzione secondo la presente legge.</p> <p>Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie per il loro calcolo.</p>
Sezione 3: Condizioni per la concessione di sussidi federali	Sezione 3: Condizioni per la concessione di sussidi federali
Art. 5 Beneficiari di borse e prestiti di studio	Art. 5 Beneficiari di sussidi all'istruzione
<p>Possono beneficiare di borse e prestiti di studio:</p> <ol style="list-style-type: none"> i cittadini svizzeri; gli stranieri con permesso di domicilio in Svizzera; i rifugiati e gli apolidi residenti in Svizzera e da essa riconosciuti; i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, sempre che, conformemente all'Accordo del 21 giugno 1999⁴ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione del Protocollo del 26 ottobre 2004⁵ relativo alla partecipazione dei nuovi Stati membri dell'Unione europea, siano parificati ai cittadini svizzeri per quanto concerne le borse e i prestiti di studio; i cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, sempre che, conformemente alla Convenzione del 4 gennaio 1960⁶ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, nella versione dell'Accordo di emendamento del 21 giugno 2001⁷, siano parificati ai cittadini svizzeri per quanto concerne le borse e i prestiti di studio. 	<p>Possono beneficiare di sussidi all'istruzione:</p> <ol style="list-style-type: none"> le persone di cittadinanza svizzera domiciliate in Svizzera; le persone di cittadinanza svizzera domiciliate all'estero che svolgono una formazione in Svizzera, a condizione che al loro domicilio estero non abbiano diritto ai sussidi per mancanza di competenza; le persone di cittadinanza straniera che: <ol style="list-style-type: none"> sono titolari di un permesso di domicilio in Svizzera, o sono titolari da cinque anni di un permesso di dimora in Svizzera; i rifugiati e gli apolidi domiciliati in Svizzera e da essa riconosciuti come tali; le persone di cittadinanza straniera che in materia di sussidi all'istruzione sono parificate alle persone di cittadinanza svizzera in virtù: <ol style="list-style-type: none"> dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS); o

⁴ RS 0.142.112.681

⁵ RU 2006 995

⁶ RS 0.632.31

⁷ RU 2003 2685

Legge vigente	Progetto di revisione totale
	<p>3. di un altro trattato internazionale vincolante per la Svizzera.</p> <p>² Se per la concessione di borse di studio i Cantoni fissano un limite di età, questo non può essere inferiore a 35 anni all'inizio della formazione.</p>
<p>Art. 6 Idoneità del richiedente</p>	<p>Art. 6 Idoneità del richiedente</p>
<p>¹ L'idoneità alla formazione deve essere considerata per il versamento di borse e prestiti di studio.</p> <p>² È idoneo alla formazione chiunque adempia le condizioni di ammissione e di promozione dei centri di formazione.</p>	<p>Chi richiede un sussidio all'istruzione deve provare di adempiere le condizioni di ammissione e di promozione applicabili alla formazione scelta.</p>
	<p>Art. 7 Sussidiarietà della prestazione</p>
	<p>I sussidi all'istruzione sono concessi quando la capacità finanziaria del richiedente, quella dei suoi genitori e di altre persone legalmente tenute a provvedere al suo sostentamento, così come le prestazioni provenienti da terzi, sono insufficienti.</p>
<p>Art. 7 Centri di formazione riconosciuti</p>	<p>Art. 8 Formazioni che danno diritto ai sussidi</p>
<p>Le borse e i prestiti di studio sono versati per le formazioni in centri di formazione riconosciuti dalla Confederazione o dal Cantone.</p>	<p>¹ Danno diritto ai sussidi le formazioni del livello terziario che si concludono con un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dal Cantone o che preparano a un tale diploma.</p> <p>² Uno studio proseguito in una scuola universitaria dopo il conseguimento di un diploma del livello terziario B dà diritto ai sussidi tanto quanto una formazione del livello terziario B cui fa seguito uno studio in una scuola universitaria.</p> <p>³ Il Consiglio federale precisa le formazioni di cui al capoverso 1 e può designarne altre.</p>
	<p>Art. 9 Fine del diritto ai sussidi</p>
	<p>Il diritto ai sussidi termina:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. al livello terziario A, con il conseguimento di un diploma di bachelor o di un successivo diploma di master; b. al livello terziario B, con l'esame federale di professione, l'esame professionale federale superiore o con il diploma di una scuola specializzata superiore.
<p>Art. 8 Libera scelta dell'indirizzo di studio e del luogo di studio</p>	<p>Art. 10 Libera scelta dell'indirizzo di studio e del luogo di studio</p>
<p>Il versamento di borse e prestiti di studio non può essere subordinato alla scelta di un determinato indirizzo di studio o luogo di studio.</p>	<p>¹ Il versamento di sussidi all'istruzione non può essere subordinato alla scelta di un determinato indirizzo di studio o luogo di studio.</p> <p>² Per le formazioni all'estero sono richieste, di principio, le stesse condizioni previste per una formazione equivalente in Svizzera.</p> <p>³ Se la formazione liberamente scelta e riconosciuta non è economicamente la più conveniente, l'importo sussidiabile può essere ridotto. Si deve in ogni caso tenere conto almeno delle spese personali che sarebbero ugualmente derivate dalla formazione meno onerosa.</p>
<p>Art. 9 Durata</p>	<p>Art. 11 Durata</p>
<p>¹ Le borse e i prestiti di studio sono versati per la durata normale della formazione.</p>	<p>¹ I sussidi all'istruzione sono versati per la durata della formazione; per le formazioni pluriennali il versamento di sussidi è prorogato fino a due semestri oltre la durata normale</p>

Legge vigente	Progetto di revisione totale
<p>² Per i cicli di studi pluriennali il versamento di sussidi è prorogato al massimo di due semestri oltre la durata normale degli studi.</p>	<p>degli studi.</p> <p>² Se la prima formazione scelta viene cambiata una sola volta, i sussidi sono versati anche per la nuova formazione. Nel caso di un cambiamento, la durata del diritto ai sussidi è di norma calcolata in funzione della nuova formazione; in questo calcolo si possono tuttavia dedurre i semestri della prima formazione.</p> <p>³ Se per ragioni sociali, familiari o di salute la formazione può essere seguita solo a tempo parziale, la durata del diritto ai sussidi deve essere prorogata di conseguenza.</p>
<p>Art. 10 Strutture di formazione particolari</p>	<p>Art. 12 Strutture di formazione particolari</p>
<p>Per il versamento di borse e prestiti di studio, occorre tenere debitamente conto nel singolo caso dei cicli di studi strutturati in modo particolare dal profilo temporale e contenutistico.</p>	<p>Per il versamento dei sussidi all'istruzione, occorre tenere debitamente conto nel singolo caso delle formazioni strutturate in modo particolare dal profilo temporale e contenutistico.</p>
<p>Art. 11 Cambiamento di formazione</p>	
<p>Se per motivi importanti gli studenti cambiano formazione, i sussidi sono versati anche per la nuova formazione.</p>	
<p>Sezione 4: Cantone competente</p>	<p>Sezione 4: Cantone competente</p>
<p>Art. 12</p>	<p>Art. 13 Domicilio giuridico ai fini delle borse di studio</p>
<p>¹ Le borse e i prestiti di studio sono versati dal Cantone in cui il richiedente ha il domicilio giuridico ai fini delle borse di studio (domicilio giuridico).</p> <p>² Il domicilio giuridico è:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il domicilio di diritto civile dei genitori o la sede dell'ultima autorità tutoria competente; b. per i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o che, senza genitori, risiedono all'estero (Svizzeri all'estero): il Cantone d'origine; c. per i rifugiati e apolidi maggiorenni, riconosciuti dalla Svizzera, i cui genitori sono domiciliati all'estero: il domicilio di diritto civile; ai rifugiati questa norma si applica se l'assistenza incombe al Cantone interessato; d. per le persone maggiorenni che, dopo aver terminato una prima formazione e prima di iniziare la formazione per la quale chiedono borse e prestiti di studio, sono state domiciliate in un Cantone per almeno due anni e vi si sono rese finanziariamente indipendenti esercitando un'attività lucrativa: il Cantone in questione. <p>³ Una volta acquisito, il domicilio giuridico rimane fino alla costituzione di un nuovo domicilio giuridico.</p>	<p>¹ I sussidi all'istruzione sono versati dal Cantone in cui il richiedente ha il domicilio giuridico ai fini delle borse di studio (domicilio giuridico).</p> <p>² Il domicilio giuridico è:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il domicilio di diritto civile dei genitori o la sede dell'ultima autorità tutoria competente; b. per le persone di cittadinanza svizzera i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera o che, senza genitori, risiedono all'estero (Svizzeri all'estero): l'ultimo Cantone di cui è stata acquisita la cittadinanza; c. per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori sono domiciliati all'estero: il domicilio di diritto civile; ai rifugiati questa norma si applica se l'assistenza incombe al Cantone interessato; d. per le persone maggiorenni che, dopo aver terminato una prima formazione e prima di iniziare la formazione per la quale chiedono sussidi all'istruzione, sono state domiciliate in un Cantone per almeno due anni e vi si sono rese finanziariamente indipendenti esercitando un'attività lucrativa: il Cantone in questione. <p>³ Una volta acquisito, il domicilio giuridico rimane fino alla costituzione di un nuovo domicilio giuridico.</p>
<p>Sezione 5: Promozione dell'armonizzazione intercantonale e statistica</p>	<p>Sezione 5: Promozione dell'armonizzazione intercantonale e statistica</p>
<p>Art. 13 Promozione dell'armonizzazione intercantonale</p>	<p>Art. 14 Promozione dell'armonizzazione intercantonale</p>
<p>¹ La Confederazione può partecipare nei limiti dei crediti stanziati a provvedimenti di armonizzazione intercantonale delle borse e dei prestiti di studio.</p>	<p>¹ La Confederazione può partecipare nei limiti dei crediti stanziati a provvedimenti di armonizzazione intercantonale dei sussidi all'istruzione.</p>

Legge vigente	Progetto di revisione totale
² Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.	² Le prestazioni della Confederazione non possono essere superiori alle prestazioni complessive dei Cantoni.
Art. 14 Statistica	Art. 15 Statistica
I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti il versamento di borse e prestiti di studio per l'allestimento di una statistica annuale a livello nazionale.	I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i loro dati concernenti il versamento di borse e prestiti di studio per l'allestimento di una statistica annuale a livello nazionale.
Sezione 6: Disposizioni finali	Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 15 Esecuzione	Art. 16 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.	Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
Art. 16 Diritto previgente: abrogazione	Art. 17 Diritto previgente: abrogazione
La legge del 19 marzo 1965 ⁸ sulle indennità di studio è abrogata. Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 2008 ⁹	La legge del 6 ottobre 2006 ¹⁰ sui sussidi all'istruzione è abrogata.
	Art. 18 Referendum ed entrata in vigore
	¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
	² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁸ RU 2007 5871

⁹ DCF del 7 nov. 2007 (RU 2007 5875)

¹⁰ RS 416.0